

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE  
E DELLA PESCA MEDITERRANEA

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA

**Modalità e procedure per la concessione dei finanziamenti agevolati in favore delle imprese agricole per la formazione di scorte.**

Legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 - articolo 16 e successive modifiche ed integrazioni

INDICE

- 1) Premessa e riferimenti normativi
- 2) Aiuti in " de minimis "
- 3) Dotazione finanziaria
- 4) Beneficiari
- 5) Prodotti e materiali ammissibili
- 6) Importo ammissibile
- 7) Forme tecniche e durata
- 8) Garanzie e Commissioni
- 9) Procedure
  - 9.1. Termini di presentazione delle richieste di ammissibilità
  - 9.2. Presentazione delle richieste telematiche di ammissibilità
  - 9.3. Presentazione delle domande di finanziamento
  - 9.4. Documentazione a corredo della domanda
  - 9.5. Procedura per l'istruttoria delle domande
  - 9.6. Erogazione

ALLEGATI

Elenco 1 - Codici di attività ATECO 2007- Imprese di produzione primaria

Elenco 2 - Codici di attività ATECO 2007- Imprese di lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli

Elenco 3 - Prodotti e materiali ammissibili

## **1. Premessa e riferimenti normativi**

Nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 22 del 20.05.09 è stata pubblicata la legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 - Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2009, il cui articolo 16 prevede la concessione di finanziamenti agevolati a favore delle imprese agricole, finalizzati all'acquisto di prodotti e materiale di consumo funzionali all'esercizio dell'attività agricola.

Nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 10 del 01.03.10 è stata pubblicata la legge regionale 26 febbraio 2010, n. 3 - Disciplina dell'agriturismo in Sicilia, il cui articolo 19, comma 1, così recita "Alla fine del comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, dopo le parole "produzioni agricole primarie" aggiungere le seguenti: "nonché alle imprese agricole, singole o associate, che esercitano attività agrituristica relativamente alla medesima attività".

Nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 50 del 02.12.11 è stata pubblicata la legge regionale 24 novembre 2011, n. 25 - Interventi per lo sviluppo dell'agricoltura e della pesca. Norme in materia di artigianato, cooperazione e commercio. Variazioni di bilancio, il cui art. 5 prevede alcune modifiche all'art. 16 della L.R. 6/2009.

Nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 48 del 14.11.2014 è stata pubblicata la legge regionale n. 25 del 7 novembre 2014 che all'art. 1 comma 2 ha previsto la riduzione del Fondo unico a gestione separata istituito presso la CRIAS di € 19.000.000,00.

Scopo della norma è facilitare l'acquisizione da parte delle imprese agricole dei mezzi tecnici a fecondità semplice, la cui utilità si esaurisce nel corso dell'esercizio produttivo, con un tempo di restituzione dei finanziamenti concessi che va al di là dell'annata agraria.

## **2. Aiuti in "de minimis"**

I finanziamenti agevolati, di cui alla L.R. n. 6/09, art. 16 e s.m.i ricadono nell'ambito di applicazione del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013 e del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L352 del 24 dicembre 2013.

Il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, si applica agli aiuti concessi alle imprese nel settore della produzione dei prodotti agricoli; in quest'ambito rientrano tutti i codici di attività ATECO 2007, sezione A fino al codice A 01.50.00 compreso.

Ai sensi del regolamento (CE) n. 1408/2013 l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad una medesima impresa non può superare l'importo di € 15.000,00 nell'arco di tre esercizi fiscali.

Se un'impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, opera anche nei settori della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato CE, agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività si applica il regolamento (UE) n. 1407/2013, a condizione che lo Stato membro assicuri con mezzi adeguati, come la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia degli aiuti «de minimis» concessi a norma dello stesso regolamento (UE) n.

1407/2013; in questo caso gli aiuti «de minimis» concessi a norma del regolamento (UE) n. 1408/2013 per le attività nel settore della produzione agricola possono essere cumulati con gli aiuti «de minimis» concessi per i settori della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli a concorrenza del massimale di cui al regolamento (UE) 1407/2013.

Il regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 si applica agli aiuti concessi alle imprese nei settori della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato CE.

Ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad una medesima impresa non può superare l'importo di € 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari. Il periodo di riferimento di tre anni deve essere valutato su una base mobile nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto "de minimis", occorre ricalcolare l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi nell'esercizio considerato e nei due esercizi precedenti.

L'importo complessivo di aiuti "de minimis" concessi è da intendersi per impresa unica definendosi con questo termine l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Sono da considerarsi anch'esse impresa unica, le imprese per le quali la relazione di cui alle lettere a), b), c) e d) avviene attraverso altre imprese (una o più).

In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti "de minimis" a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti "de minimis" precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione.

In caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti "de minimis" concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, cioè l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti "de minimis".

L'importo dell'aiuto da prendere in considerazione ai fini dei massimali previsti dai suddetti regolamenti comunitari è l'Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL), il cui importo verrà comunicato all'impresa beneficiaria all'atto della concessione dell'aiuto e inserito nel Registro degli aiuti SIAN e/o nel Registro Nazionale degli Aiuti.

Trattandosi di finanziamenti agevolati l'Equivalente Sovvenzione Lordo è calcolato sulla base dei tassi di riferimento fissati periodicamente dalla Commissione e pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea o su Internet.



Per quanto riguarda l'agriturismo e turismo rurale, si chiarisce che tale attività, in base alle definizioni dell'art. 2135 del c.c. rientra pienamente tra le attività agricole, ma non può essere assoggettata al regolamento (UE) n. 1408/2013 "de minimis" agricolo.

Infatti, le attività agrituristiche rientrano nell'ambito delle attività extra-agricole e, pertanto, in coerenza con quanto previsto dalla sottomisura 6.4 del PSR Sicilia 2014/2020 si applica il regolamento (UE) n. 1407/2013.

### **3. Dotazione finanziaria**

Per l'attuazione della norma è stato costituito il Fondo di rotazione presso la Cassa Regionale per il Credito alle Imprese Artigiane Siciliane (CRIAS).

Per consentire un uso equilibrato delle risorse tra i due diversi settori agricoli, secondo quanto previsto dai decreti assessoriali di riparto degli stanziamenti DA 1718 del 28.08.2009 e n. 698 del 20.07.2010, la dotazione finanziaria disponibile è stata ripartita nel modo seguente:

- 90% della dotazione totale destinata alle imprese agricole di produzione primaria;
- 10% della dotazione totale destinata alle imprese agricole associate attive nel settore della lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, ivi comprese le aziende agricole che esercitano attività agrituristiche.

La disponibilità finanziaria complessiva residua del Fondo di rotazione al 31/08/2017 è di €. 12.656.561,08, di cui € 11.390.904,97 da destinare alle imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli ed €. 1.265.656,11 alle imprese nel settore della lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, fermo restando eventuali futuri incrementi del Fondo.

### **4. Beneficiari**

I soggetti beneficiari dell'intervento agevolativo sono gli imprenditori agricoli così come definiti dall'articolo 2135 del codice civile titolari di imprese agricole, iscritte presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura al Registro delle imprese agricole, aventi qualsiasi forma giuridica (ditta individuale, impresa familiare, società agricola semplice, società in accomandita semplice, società cooperativa) e con sede nel territorio della Regione Siciliana.

Devono aver costituito il fascicolo aziendale presso uno dei Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) e disporre di un conto corrente bancario, intestato "esclusivamente" all'impresa agricola richiedente. Inoltre, devono avere sottoscritto le dichiarazioni sugli aiuti "de minimis" ricevuti nell'arco dei tre esercizi fiscali (esercizio in corso e nei due precedenti).

Nel caso in cui l'importo dell'aiuto concesso porti al superamento dei massimali previsti dai Regolamenti "de minimis", l'aiuto non può essere concesso nemmeno per la frazione che rientrerebbe nel limite massimo.

Per potere accedere ai finanziamenti agevolati di cui all'art. 16 della L.R. n. 6/09 e s.m.i. le imprese agricole che esercitano attività agrituristiche, se non rientrano nell'elenco regionale redatto dall'Assessorato regionale delle Risorse Agricole e Alimentari ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 3/10, devono essere in possesso dell'autorizzazione comunale di cui al comma 4 dell'articolo 6 della

stessa L.R. n.3/10 o avere presentato comunicazione di inizio attività di cui all'articolo 14 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2.

Nell'ambito della dotazione finanziaria disponibile sarà data priorità ai coltivatori diretti e/o Imprenditori Agricoli Professionali (I.A.P.), iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale.

Sono esclusi i soggetti:

- che non si trovino nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, sottoposti a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria e non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria;
- si trovino nelle condizioni ostative previste dal D.Lgs. n. 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni (antimafia);
- che hanno avuto erogato dalla banca un prestito concesso, ai sensi dell'art. 17 , comma 1, lett. a) della legge regionale 14 maggio 2009, n.6, di importo inferiore a €. 30.000,00 (tetto massimo di cui al comma 2 dell'art. 16 della stessa legge regionale);
- che abbiano subito sanzioni a causa di illeciti commessi per finanziamenti concessi su fondi regionali e/o comunitari.

Per la produzione primaria e per le attività agrituristiche, sono ammesse le imprese singole e associate; per il settore della trasformazione, lavorazione e commercializzazione dei prodotti agricoli sono ammesse solo ed esclusivamente le imprese agricole associate attive.

Per queste ultime, il requisito di priorità s'intende in possesso al verificarsi delle seguenti condizioni:

- per le società di persone, almeno un socio deve possedere la qualifica di coltivatore diretto o IAP (se trattasi di società in accomandita la qualifica deve essere posseduta dai soci accomandatari);
- per le società cooperative, almeno un amministratore - che sia anche socio - deve essere in possesso della qualifica di coltivatore diretto o IAP;
- per le società di capitali, almeno un amministratore deve essere in possesso della qualifica di coltivatore diretto o IAP.

## **5. Prodotti e materiali ammissibili**

I prodotti e i materiali di consumo ammissibili al finanziamento devono rientrare nell'Elenco 3, allegato alle presenti disposizioni attuative.

A tal riguardo, i preventivi e le successive fatture quietanzate devono riportare voci corrispondenti a detto elenco; qualsiasi difformità in tal senso comporta l'esclusione del prodotto e del materiale dal finanziamento agevolato; per casi particolari - da indicare in domanda come FUORI ELENCO - su richiesta della CRIAS l'ammissibilità o meno sarà stabilita, ad insindacabile giudizio, dall'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea.



## 6. Importo ammissibile

I finanziamenti agevolati consistono in linee di credito aventi una durata massima di 24 mesi ed un importo minimo di €. 5.000,00 e massimo di €. 300.000,00.

L'importo del finanziamento concedibile è differenziato in relazione al settore produttivo, come di seguito specificato:

- produzione primaria, da €. 5.000,00 fino ad un massimo di €. 30.000,00 (codici ATECO 2007, rientranti nell'Elenco n. 1);
- settore della lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, da €. 5.000,00 fino ad un massimo di €. 300.000,00 (Codici ATECO 2007, rientranti nell'Elenco n. 2).
- imprese agricole che esercitano attività agrituristiche, da €. 5.000,00 fino ad un massimo di €. 300.000,00.

Gli aiuti di cui alle presenti disposizioni non sono cumulabili - avendo medesima finalità - con i prestiti di conduzione previsti dall'art. 17, comma 1, lett a) della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 a favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria per importi inferiori al tetto massimo di cui al comma 2 (€. 30.000,00) dell'art. 16 della stessa legge regionale.

## 7. Forme tecniche e durata

L'intervento si attua con finanziamenti agevolati aventi le seguenti caratteristiche:

**Copertura massima:** *100% della spesa ammissibile;*

**Limite massimo di spesa ammissibile:**

- €. 30.000,00 imprese agricole, singole o associate di produzione primaria;
- €. 300.000,00 imprese associate di lavorazione, trasformazione, e commercializzazione dei prodotti agricoli;
- €. 300.000,00 imprese agricole, singole o associate che esercitano attività agrituristiche;

**Durata del finanziamento agevolato:** *24 mesi.*

**Numero Rate:** *21 rate costanti mensili con addebito (RID) sul conto corrente indicato dall'impresa richiedente, la prima al quarto mese dalla erogazione.*

**Tasso a carico del beneficiario:**

- *30% del tasso di riferimento della Banca Centrale Europea (BCE), aumentato di un punto per le imprese di nuova costituzione e per i giovani agricoltori, più lo 0,80% destinato ad incrementare il Fondo.*

A tal fine, con riferimento alla data di richiesta di ammissibilità, di cui ai successivi punti 9.1 e 9.2, sono considerate imprese di nuova costituzione quelle iscritte presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura al Registro delle imprese agricole da almeno sei mesi e giovani agricoltori le imprese condotte da imprenditori con età al disotto dei 40 anni;

- *40% dello stesso tasso di riferimento aumentato di un punto per le altre imprese più lo 0,80% destinato ad incrementare il Fondo.*

#### Imprese individuali di produzione primaria:

- Scheda di validazione aggiornata del Fascicolo aziendale opportunamente validata dal responsabile del Centro Assistenza Agricolo di appartenenza;
- Attestato INPS di iscrizione gestione previdenziale coltivatore diretto o IAP;
- Certificato in corso di validità di iscrizione al Registro delle Imprese Agricole della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura;
- Preventivi delle scorte da acquistare e/o fatture quietanzate per acquisti effettuati dopo la presentazione della richiesta di ammissibilità;
- Ricevuta del versamento della commissione, così come previsto al punto 8, da effettuare sul c/c postale 12763959 intestato alla CRIAS Catania o mediante bonifico bancario utilizzando il seguente codice IBAN IT 5010301926200000002175051;
- Autocertificazione relativa al regime IVA adottato dall'impresa;
- Dichiarazione - rilasciata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 - che attesti gli aiuti ottenuti in "de minimis" nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti;
- Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata. Inoltre il soggetto che ha inviato tale documentazione all'Agenzia delle Entrate, dovrà provvedere alla trasmissione della stessa, tramite posta certificata, alla CRIAS, al seguente indirizzo: [por.sicilia@pec.crias.it](mailto:por.sicilia@pec.crias.it);
- Fotocopia tesserino attribuzione numero di partiva IVA;
- Modulo SEPA (scaricabile dal sito [www.crias.it](http://www.crias.it)) - autorizzazione di addebito in c/c;
- Dichiarazione del titolare dell'impresa ai fini del trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs n.196/03( modulo scaricabile dal sito [www.crias.it](http://www.crias.it))
- Autorizzazione alla pubblicazione dei dati sul sito CRIAS – [www.crias.it](http://www.crias.it)
- Copia di un valido documento di riconoscimento;
- Le imprese agrituristiche che non rientrano nell'elenco regionale dovranno produrre copia dell'autorizzazione comunale o della comunicazione di inizio attività.

Imprese associate e cooperative di produzione primaria e di lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli:

Oltre alla documentazione di cui alle imprese individuali, qualora pertinente, occorre produrre:

- Copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente ed eventuali modifiche ed integrazioni;
- Copia della delibera dell'organo competente con la quale si è assunta la decisione di chiedere l'intervento agevolativo;
- Per le società Cooperative: iscrizione delle cooperative all'albo nazionale delle cooperative e copia dell'attestato di revisione;
- Per le società Cooperative: copia autentica del libro soci.



## **8. Garanzie e Commissioni**

In caso di mancato o ritardato pagamento delle rate scaturenti dal finanziamento concesso, l'impresa dovrà corrispondere gli interessi calcolati al tasso di riferimento della Banca Centrale Europea (BCE), maggiorato di 6 punti.

L'impresa corrisponderà alla CRIAS una commissione a copertura delle spese istruttorie il cui importo è correlato all'importo richiesto, secondo la seguente classificazione:

- € 30,00 per richieste di finanziamenti di importo fino ad € 30.000,00;
- € 100,00 per richieste di finanziamento di importo da € 30.001,00 ad € 50.000,00;
- € 150,00 per richieste di finanziamento di importo da € 50.001,00 ad € 300.000,00.

## **9. Procedure**

### **9.1. Termini di presentazione delle richieste di ammissibilità**

Le richieste di ammissibilità vanno presentate alla CRIAS dalle ore 8.00 del 24 ottobre 2017.

### **9.2. Presentazione delle richieste telematiche di ammissibilità**

La richiesta di ammissibilità va inoltrata alla CRIAS in via telematica, accedendo all'apposita pagina web sul sito [www.crias.it](http://www.crias.it)

La CRIAS, ogni primo del mese, pubblicherà sul sito l'elenco delle imprese che potranno usufruire delle agevolazioni previste, rispettando le priorità stabilite al punto 4, seguendo l'ordine cronologico di presentazione fino all'esaurimento dei fondi.

### **9.3. Presentazione delle domande di finanziamento**

Le imprese inserite positivamente nell'elenco dovranno inoltrare, entro quindici giorni dalla pubblicazione della stessa sul sito, la domanda di finanziamento redatta su apposita modulistica allegata alle presenti direttive, (scaricabile dal sito [www.crias.it](http://www.crias.it) e dal sito dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento regionale dell'Agricoltura, sezione "PRIMO PIANO"), interamente compilata, completa della documentazione prevista al successivo punto 9.4 e sottoscritta in ogni parte dal titolare dell'azienda o dal suo legale rappresentante con le modalità di cui all'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, pena la inammissibilità della stessa.

La domanda va inoltrata alla CRIAS, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: CRIAS - Aiuti all'agricoltura - Corso Italia 104, 95129 CATANIA, o consegnata a mano presso lo stesso indirizzo

### **9.4. Documentazione a corredo della domanda**

La domanda di finanziamento, dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

## 9.5. Procedura per l'istruttoria delle domande

L'istruttoria delle domande è demandata al gestore concessionario (CRIAS) individuato al comma 5, art. 16 della L.R. n. 6/2009.

Le domande saranno istruite, per la concessione del finanziamento, rispettando le priorità stabilite al punto 4 e secondo l'ordine cronologico, con le modalità della procedura valutativa a sportello di cui al comma 3, art. 187 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.32.

Saranno considerate irricevibili le domande redatte su modello non conforme, pervenute prima del termine previsto per la presentazione e quelle per le quali si accerti la non corrispondenza tra i dati dell'invio telematico e quelli dell'inoltro cartaceo.

L'attività istruttoria sulle domande ricevibili verificherà la corretta compilazione della domanda, la completezza della documentazione e la sussistenza dei requisiti di ammissibilità.

Nel caso in cui la domanda risulterà incompleta dei dati e delle informazioni richieste, sarà assegnato all'impresa, per una sola volta, un ulteriore termine perentorio di dieci giorni solari per l'invio dei dati e/o della documentazione mancante. Qualora l'impresa non abbia ottemperato entro i dieci giorni prescritti, la domanda verrà considerata decaduta.

Verificata la sussistenza dei requisiti, la CRIAS delibererà entro 30 giorni la concessione del finanziamento.

Dell'avvenuta concessione del finanziamento sarà data tempestiva comunicazione all'impresa beneficiaria.

Analoga comunicazione, con adeguata motivazione sarà effettuata con riguardo alle domande istruite con esito negativo.

Resta inteso che per qualsiasi procedimento istruttorio - sia positivamente che negativamente esitato - si farà rigoroso riferimento ai pertinenti dettati normativi di cui alla L.R.10/91.

Onde evitare l'eccessivo onere economico ed organizzativo dell'invio di singole comunicazioni per ciascuna impresa mediante raccomandata con avviso di ricevimento, in relazione al numero delle domande, ai sensi dell'art. 9, comma 3, della medesima L.R.10/91, la comunicazione personale può essere sostituita da un avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito della CRIAS e dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura, Dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea.

In base a quanto previsto dalla normativa vigente, avverso il provvedimento definitivo di diniego è esperibile alternativamente:

- ricorso al TAR nel termine massimo di 60 giorni dalla data di comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
- ricorso straordinario al Presidente della Regione nel termine massimo di 120 giorni dalla data di comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

## 9.6. Erogazione

L'erogazione del finanziamento è subordinata alla verifica da parte della CRIAS di inesistenza a carico dell'impresa e/o del legale rappresentante e/o dei soci (per le società in nome



collettivo) di protesti e di procedure concorsuali e fallimentari, nonché della disponibilità dei fondi destinati a dette agevolazioni ed avverrà mediante bonifico bancario, al netto degli interessi.

Prima dell'erogazione, che dovrà avvenire entro sei mesi dalla delibera del finanziamento, l'impresa dovrà produrre le copie conformi delle fatture quietanzate relative alle materie prime e/o prodotti finiti e/o materiale di consumo acquistati dall'impresa, con le relative lettere liberatorie e la copia del documento che dia tracciabilità dell'avvenuto pagamento.

Inoltre, per i finanziamenti con importo superiore a € 30.000,00, dovrà essere prodotta , a garanzia delle somme concesse a finanziamento, una polizza fideiussoria bancaria e/o assicurativa, il cui testo è scaricabile dal sito [www.crias.it](http://www.crias.it), per la durata dell'ammortamento più quattro mesi.

E' consentito il pagamento direttamente in favore delle ditte fornitrici, previa cessione del credito.

In tal caso, la quietanza liberatoria dovrà essere rilasciata dalla ditta direttamente alla CRIAS al momento della riscossione del finanziamento.